



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE**

LA CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA

ING. ANDREA LIZZA

Aula Magna – Ordine Ingegneri Napoli, 09 Maggio 2012



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE**

**LA CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA IN AMBITO PENALE :
I RUOLI E LE CRITICITA'**

ING. ANDREA LIZZA

Aula Magna - Ordine Ingegneri Napoli, 09 Maggio 2012



PREMESSA

L'ingegnere nel corso dell'attività professionale può essere chiamato a svolgere incarichi in ambito giudiziario sia in qualità di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio), nominato dal Giudice, che di CTP (Consulente Tecnico di Parte).

In entrambi i casi è richiesta la massima diligenza e professionalità nell'espletamento degli incarichi assegnati ma soprattutto si rende indispensabile il rispetto delle regole di deontologia professionale nei rapporti con i colleghi.

Ai fini della consulenza tecnica giudiziaria appare quindi di fondamentale importanza la conoscenza delle regole, ed è pertanto indispensabile conoscere l'articolazione dei procedimenti civili e penali sia in qualità di CTU che di CTP.



Processo penale

E' l'insieme degli atti e delle attività compiuti nelle forme e nei modi indicati dalla Legge e finalizzati a verificare l'eventuale violazione di norme penali, a garantire l'identificazione del colpevole, con conseguente adozione dei provvedimenti che si rendano necessari.



PROCEDIMENTO PENALE

Le parti non sono più due parti private, non c'è un ricorrente.

Il cosiddetto "attore" è lo Stato rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale. È lo Stato che chiama in giudizio. Il cittadino presenta una denuncia presso i Carabinieri o Polizia o meglio un avvocato presenta un esposto alla Procura della Repubblica.

La Procura della Repubblica apre un fascicolo, in qualunque momento si verifichi un reato la Procura ha l'obbligo di aprire un procedimento penale.

Come nella ATP in questo caso il Consulente Tecnico viene nominato dalla Procura.



La Procura ha un Procuratore Capo ed una serie di Sostituti Procuratori (che hanno dei settori di competenza). Il Sostituto Procuratore apre un fascicolo di indagine, utilizzando la Polizia Giudiziaria per espletare le indagini, per gli accertamenti tecnici si rivolge ad un Consulente Tecnico (art.359 cpp).

Il Consulente Tecnico della Procura della Repubblica è un Consulente di parte (della Procura).

Prima di iniziare un giudizio penale, la procura vuole sapere se sussiste il reato; per il Consulente è come produrre una ATP.

Non c'è necessità di iscrizione ad un albo (anche se c'è). I poteri del Consulente Tecnico sono forti ed i consulenti tecnici vengono nominati per motivi di fiducia (il sostituto procuratore deve fidarsi).



Il Consulente viene chiamato dal Pubblico Ministero e viene compilato un verbale di affidamento. Il consulente Tecnico del P.m. riceve un incarico e dei quesiti ,i poteri sono enormi,il Consulente può disporre della Polizia Giudiziaria.

La Polizia Giudiziaria accompagna il Consulente in tutte le operazioni (sopralluoghi,etc.). Il consulente comanda la Polizia Giudiziaria che lo accompagna. Nel caso di perquisizioni,sequestri,etc. il Consulente si rivolge al Sostituto Procuratore che deve essere avallato dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) per procedere.(Il GIP interviene ogni qual volta si devono prendere misure cautelari sull'indagato).



Al completamento dell'indagine, il Consulente torna dal sostituto Procuratore e consegna il lavoro fatto. A questo punto le richieste possono essere o di archiviazione oppure di rinvio a giudizio.

La persona su cui si sono svolte le indagini si chiama "indagato", la Procura può chiedere o l'archiviazione o il rinvio a giudizio (cioè da sottoporre a giudizio penale) il tutto va davanti al Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) che decide al riguardo.

L'avviso di garanzia viene emesso dalla Procura quando ci sono elementi in cui emergono delle responsabilità, ciò avviene all'apertura del fascicolo; si può procedere anche contro ignoti.

Le indagini sono riservate e condotte dall'Autorità Giudiziaria, dal Consulente, dal Sostituto Procuratore. Si indaga nella più assoluta riservatezza.



Il GUP (Giudice per l'Udienza Preliminare) si studia i documenti e la consulenza ,convoca in udienza anche gli indagati e quel giorno rende pubbliche le indagini,il giudice stabilisce se si procede all'archiviazione o al rinvio a giudizio fissando Giudice ed udienza per il prosieguo.

A questo punto l'indagato diventa imputato,lo Stato è rappresentato dalla Procura,lo Stato consente alle parti lese di essere presenti nel processo.

Il GUP quindi fissa il Giudice per il dibattimento,se il GUP non condivide le opinioni della Procura o agisce in maniera difforme oppure rinvia i documenti alla procura per ulteriori approfondimenti.



In sede di procedimento penale il Procuratore della Repubblica, assume la veste di Pubblico Ministero ossia rappresenta la pubblica accusa ed è assistito da un Consulente che in realtà è un consulente di parte perché è di una parte (lo Stato) ma in effetti è un CTU in quanto consulente Tecnico dell'Ufficio della Procura della Repubblica. Nel procedimento penale il Giudice penale può nominare un Consulente CTU (Consulente Tecnico dell'Ufficio del Giudice) che viene detto Perito del Giudice.

Il GUP ed il Giudice penale non dispongono della Polizia Giudiziaria, il PM invece dispone della Polizia Giudiziaria (Il consulente non chiede, ma va "a prendersi" le cose con la Polizia Giudiziaria).



Nella fase delle indagini (ad es. il crollo di un edificio) si fanno le indagini sui documenti senza muovere le macerie. L'indagine sulle macerie è irripetibile. Quando la Procura indaga deve dare garanzia all'indagato (avviso di garanzia), nel caso di operazioni irripetibili (ad es. spostamento delle macerie) si dice all'indagato che si stanno compiendo degli accertamenti irripetibili (ai sensi art.360 cpp) coinvolgendo quindi l'indagato.

In questa fase l'indagato nomina un Consulente di parte che lo assiste.

L'indagato può accettare o non accettare che si compiano operazioni irripetibili; a questo punto la Procura viene a conferire un incarico sulle indagini irripetibili.

Gli indagati possono essere d'accordo e quindi il Consulente del PM con i CTP delle parti procedono nelle indagini.



Se gli indagati non sono d'accordo sul Consulente del PM rifiutano le indagini irripetibile e chiedono l'incidente probatorio.

L'incidente probatorio, incide sulle indagini, cioè si chiede l'intervento di un Giudice (si rifiutano le indagini irripetibili) che si chiama GIP (Giudice per le Indagini Preliminari).

Il GIP riceve dalla Procura della repubblica la parte di indagine (fascicolo di indagine) fino ad allora fatta ed a questo punto il GIP nomina un proprio Consulente che si chiama Perito del GIP.

L'incidente probatorio può anche essere richiesto dalla Procura (al GIP).



Il Perito del GIP non può essere il Consulente della Procura (a norma dell'art. 392 cpp). La Procura potrebbe anche lei (oltre gli indagati) passare l'indagine al GIP.

Il GIP prende le indagini (le completa) e le riconsegna alla Procura che è titolare dell'indagine. La Procura completa le indagini (istruisce le richieste di archiviazione o di rinvio) e ricomincia la trafila andando davanti al GUP che può avallare, modificare le richieste della Procura e nomina un Giudice per il dibattimento penale.

Nella fase del dibattimento penale il Giudice può nominare un Consulente (in genere è raro, però è possibile).

Quando c'è il dibattimento nel processo penale, i Consulenti ed i testimoni vengono interrogati. Il dibattimento può avvenire oltre che nel processo penale anche al termine dell'incidente probatorio (udienza dibattimentale).



Per l'uso della forza pubblica, nei procedimenti penali invece basta una telefonata per disporre della forza pubblica

Nelle operazioni di sopralluogo:

nel penale: partecipano solo coloro che hanno titolo sia nel caso di procedimento inquirente che giudicante (ad es. gli indagati non hanno accesso ai luoghi)



Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte

Commento degli articoli del Codice (cpp)



Codice di Procedura Penale

Si trattano argomenti del cpp che sono validi anche per i procedimenti civili, infatti nel cpc non viene contemplato nulla sui verbali. Quindi quanto si fa sul civile è mutuato dal Codice di Procedura Penale.

Libro I- Documentazione agli atti

Art.136 cpp – Contenuto del verbale



Nel verbale occorre menzionare luogo,anno,mese e giorno.

L'orario in cui si inizia e si chiude il verbale.

Il verbale va redatto contestualmente alle operazioni in corso.

Vanno costituite a verbale tutte le persone presenti,va poi descritto tutto lo svolgimento delle operazioni ,anche sommarie.

Eventualmente si possono prendere appunti su fogli a parte con il consenso delle parti.

Per il verbale c'è un redattore,in particolare è il consulente tecnico d'ufficio.

Se le parti vogliono fare dichiarazioni,nel verbale vanno virgolettate.

Il verbale va firmato da tutti i presenti ,pena la nullità,se qualcuno va via viene riportato nel verbale l'orario di abbandono dai sopralluoghi.

Nel verbale si indica se una dichiarazione è spontanea o se è una domanda.

Nel verbale vanno messe le dichiarazioni essenziali,alla fine il verbale va letto.

Quando c'è il Giudice il verbale viene fatto dal Giudice o dalla Polizia Giudiziaria se presente.



Art.142 cpp – Nullità dei verbali

Il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone che hanno partecipato

La struttura di un verbale tipo contiene:

-Estremi della causa (Tribunale,Sezione,Giudice,n ° di ruolo)

-L'anno duemila il giorno del mese di

-Costituzione delle parti

-Descrizione delle operazioni,dettagliare se sono state fatte foto o se ci sono appunti

-Richieste che vengono fatte

-Rinvio e chiusura delle operazioni

-del che è verbale,chiuso alle ore ... L.C.S. (letto,confermato,sottoscritto)

Il verbale va firmato su ogni foglio,se si usa un foglio protocollo va firmato un unico verbale alla fine,vanno compilate tutti i righi del foglio,non si devono lasciare spazi in bianco.

Se qualcuno non firma il verbale è nullo



Libro III Le Prove

(Siamo nel campo del penale, in qualità di consulente del giudice)

Art. 220 cpp – Oggetto della Perizia

Per perizia si intende solo la consulenza svolta per il GIP negli altri casi si chiama consulenza

Art. 221 cpp – Nomina del Perito

Il giudice sceglie il perito in un albo, può nominare anche più periti

Art. 222 cpp – Incapacità e Incompatibilità del Perito

Minorenni, sospesi dall'esercizio della professione.

Nel penale chi è stato consulente del PM non può essere Consulente del Giudice



Art.223 cpp – Astensione e ricusazione del Perito

Art.224 cpp – Provvedimento del Giudice

Art.225 cpp – Nomina del Consulente Tecnico

Art. 226 cpp – Conferimento dell'incarico



Il problema del segreto delle operazioni peritali (vale sia in campo penale che civile)

Non bisogna mai anticipare le conclusioni pena la nullità, le operazioni vanno fatte nel più assoluto segreto, affidandosi a collaboratori fidati e riservati.

Nell'ambito delle indagini è importante la segretezza.

La relazione peritale

Uno degli aspetti importanti è il termine di consegna della perizia, il termine è fissato dal Magistrato.

La richiesta di eventuale proroga è da inoltrare almeno una settimana prima della data di consegna prevista.

La mancata consegna della consulenza è oggetto di ammenda ed inoltre sono previste sanzioni penali.

Talvolta la proroga non è concessa da parte del Magistrato.

Le consulenze si possono fare nei 60 gg o nei 90 gg salvo proroghe motivate.



Art.227 cpp – Termine per risposta ai quesiti

Art.228 – Attività del Perito

Il Consulente deve essere autorizzato dal Giudice a ritirare i fascicoli (nel civile) o gli atti (nel penale) e ne risponde direttamente.

Art.229 cpp – Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Art.230 cpp – Diritti dei Consulenti Tecnici

I Consulenti tecnici sono quelli del PM e delle parti, il Perito è il Consulente Tecnico del Giudice. I Consulenti di parte hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali e di fare le loro dichiarazioni e/o osservazioni



Art. 231cpp – Sostituzione del Perito

Art. 232 cpp – Liquidazione del compenso

La liquidazione avviene con Decreto del Giudice che ha disposto la perizia

Art.233 cpp – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia



Libro V Le indagini preliminari e l'udienza preliminare

Art. 358 cpp – Attività del Pubblico Ministero

Art. 359 cpp – Consulenti Tecnici del P.M.

Art.360 cpp- Accertamenti non ripetibili



Libro V cpp Titolo V – Indagini del P.M.

Art.358 cpp – Attività del Pubblico Ministero

Art. 359 cpp- Consulenti del P.M.

Art.360 cpp – Accertamenti tecnici non ripetibili



Titolo VI bis Investigazioni difensive

Sono regolamentate dall'articolo 391 bis cpp all'articolo 391 decies cpp

Titolo VII Incidente probatorio

Art. 394 cpp -Richiesta della parte offesa

Art.398 cpp- Provvedimento per fare un incidente probatorio

Art.401 cpp- Udienze del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari)

Art.403 cpp – Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte nell'incidente probatorio



Nell'ambito del Codice Civile occorre segnalare alcuni importanti articoli :

Dal Libro IV Obbligazioni e Contratti

-Gli articoli dal 1655 al 1668 (nozione di appalto ed articoli relativi alla gestione dei lavori).

-art. 1669 c.c. Rovina e difetti di cose immobili

Titolo IX Dei fatti illeciti

-art. 2053 c.c. Rovina di edifici



La prescrizione

Vi è il termine dei 10 anni .Il difetto deve essere visibile,ciò vale per il civile,nell'ambito del risarcimento,in cui è applicabile la prescrizione.
In ambito penale non vi sono termini di prescrizione,si va ben oltre i 10 anni.



Nell'ambito del Codice Penale, si segnalano inoltre i seguenti articoli:

Art. 434 cp – Crollo di costruzioni o altri dissesti dolosi

Quando si verifica un crollo è sempre un reato, anche se il crollo non fa vittime, perché si mette a repentaglio la vita degli altri, ed è prevista la reclusione. Il solo fatto che c'è stato un crollo determina l'apertura di un procedimento penale, si applica la pena della reclusione da 3 a 12 anni se il crollo o il disastro avviene. Solo il fatto che la suscettibilità di crollo esiste è un reato in quanto viene messa a repentaglio la vita degli altri.

Art. 449 cp – Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona un incendio o altro disastro è punito con la reclusione.



Art. 676 cp– Rovina di edifici o altre costruzioni

Chiunque ha svolto ruoli di : Progettazione,D.L.,Resp. Sic.,Collaudo e ne è derivato un pericolo per le persone,può essere arrestato

Art. 677 cp – Omissione di lavori in edifici che minacciano rovina

L'articolo coinvolge proprietari e professionisti,in questo caso si è puniti con sanzione amministrativa .Chiunque verifica uno stato di pericolo è tenuto a provvedere a rimuovere il pericolo se si è proprietari. Ciò riguarda anche i tecnici se non prendono i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo



LA CONSULENZA

Una volta preparata la Consulenza si consiglia sempre di rileggerla più volte prima di depositarla ,occorre lavorare in qualità. La relazione deve essere di qualità.

Nello scrivere occorre essere avvincenti ,coinvolgere i lettori,gli argomenti vanno sviscerati con chiarezza ,devono essere comprensibili a tutti e non solo ai tecnici,le conclusioni devono essere sintetiche ed ai quesiti si risponde in modo "secco". senza lasciare ombre o dubbi sulle risposte.

Il deposito della consulenza (relazione + allegati) insieme all'eventuale materiale ricevuto (fascicoli di parte) viene sempre fatto in Cancelleria,si scrive cosa si sta consegnando e quando era stato ricevuto il materiale.

Insieme agli elaborati,contestualmente si presenta anche la specifica o parcella



I COMPENSI

Sono regolamentati dal D.M.30/5/2002, dal D.P.R.30/5/2002 n°115, Legge 8/7/1980 n°319

I compensi si classificano in :

-Onorari fissi

-Onorari variabili che si possono suddividere in onorari variabili a percentuale ed onorari variabili tra minimo e massimo

-Onorari a vacanza, o a tempo



Nel campo civile il pagamento viene messo a carico di una o più parti, l'ordinanza del giudice è titolo esecutivo.

Sull'acconto non conviene commettere l'errore di accettare dei contanti, bisogna farsi pagare mediante assegno o bonifico e gli importi devono essere comprensivi di Cassa di Previdenza (CNPAIA) e IVA, per qualsiasi cifra incassata o emessa a fattura. I sostituti d'imposta pagano la ritenuta d'acconto (Condominio, etc.), chi non è sostituto d'imposta paga l'IVA. La fattura va emessa sia per gli acconti che per i saldi.

Gli acconti si possono accettare nell'accesso e verbalizzati. Si rilascia quietanza e contestualmente fattura che deve essere emessa nello stesso giorno in cui si riceve l'acconto.

Nel campo penale si viene pagati direttamente dall'Amministrazione Giudiziaria



La normativa da invocare per i compensi è il Decreto Ministeriale 30/5/2002
"Adeguamento dei compensi per periti Autorità Giudiziaria in materia civile e penale"

L'allegato al D.M. contiene le tabelle per il pagamento in percentuale.

L'onorario può essere a vacanza o a percentuale.

L'unità di misura definita vacanza comprende due ore di lavoro.

Il compenso a vacanza è fissato nella misura di 14,68 Euro per la prima vacanza
e di 8,15 Euro per ciascuna delle vacanze successive.

La liquidazione prevede il pagamento intero solo per la prima vacanza, le
successive sono ridotte.



Nella specifica da presentare c'è anche il problema della spese anticipate che devono essere rimborsate.

Uno degli aspetti principali è costituito dalla qualità del lavoro svolto.

In campo civile in genere ci si rapporta al valore del bene su cui si è lavorato. Se l'importo è inferiore ai 500.000 Euro si applicano le percentuali ,di cui all'art.11 del D.M. 30/5/2002,si perviene a percentuale a valori intorno a circa 3800 Euro,ovviamente vi è un minimo ed un massimo.

Si fissa quindi,in base al valore massimo dedotto dalla percentuale applicata,l'onorario



Si possono invocare tre strade differenti:

- 1) Si invoca la Legge 319 del 8/7/1989 Compensi spettanti per operazioni dei Consulenti per l'Autorità Giudiziaria, in cui all'art.5 "Aumento degli Onorari", per prestazioni particolari gli onorari possono aumentare fino al doppio.
- 2) Si invocano i diritti di urgenza, ed in questo caso gli onorari possono essere aumentati del 20%.
- 3) Nel caso si hanno più quesiti, ciascuno dei quesiti valeva come incarico individuale, quindi il Magistrato può liquidare più specifiche.



Si osservi che il CTU viene liquidato in funzione della Tariffa Giudiziaria di cui al D.M. 30/5/2002 , mentre il CTP viene liquidato con la Tariffa Professionale che prevede per ogni vacanza un importo di 56,81 Euro/ora.



Problemi legati al Dibattimento Penale

Tutto ciò che uno scrive (come consulente del PM o come consulente del Giudice o delle parti) diventa oggetto di discussione senza esclusione di colpi.

L'attacco personale è il meno che può capitare al consulente.

Tutte le volte che si scrive una consulenza penale (per una parte o per il Giudice) bisogna tenere presente che verrà messa in discussione.

Occorre pertanto redigere, sulla base degli elementi acquisiti, delle "Consulenze Blindate" ossia inattaccabili ed occorre evitare di cadere nelle "trappole dibattimentali".

In genere si fa di tutto per convincere il Magistrato sulla inattendibilità del Consulente.

L'unica possibilità è andare al dibattimento preparati.



LE INDAGINI

(Ci si riferisce ad indagini penali nel caso di crollo di un edificio)

- Operazioni preliminari di documentazione:
 - Riprese videografiche
 - Fotografie aeree
- Documentazioni fotografiche acquisite dai privati
 - Rilievi fotogrammetrici
- Documentare la movimentazione delle macerie



-Operazioni preliminari di sicurezza:

Occorre delimitare i luoghi oggetto di indagine per consentire il dissequestro delle zone adiacenti

- Valutazione della sicurezza delle strutture non coinvolte durante il crollo
 - -Sui luoghi oggetto di indagine:
 - Occorre provvedere alla cosiddetta messa in sicurezza attraverso un progetto delle "opere di assicurazione".
 - Occorre prevedere, se necessario, una rete di monitoraggio



-Acquisizione di informazioni attraverso testimoni

- Acquisire informazioni circa le condizioni di carico e sui fattori ambientali di quel giorno (nevicata,gelo,sole,pioggia)
- Stabilire quali sono stati gli ultimi interventi fatti sulla costruzione (anamnesi della costruzione)
- Acquisizione di disegni,progetti, ed "incrociarli"con altri elaborati disponibili.
- -Stabilire la dinamica del collasso,in questa fase si pensa alla "modellazione" ed all'analisi strutturale
 - Indagini in situ (prove sui materiali)
- Progetto di rimozione delle macerie con verbalizzazione ,fotografia,acquisizione e descrizione dei reperti ,custodia dei reperti



La diagnosi del crollo è relativa ad una serie di ipotesi, si ipotizzano più scenari o situazioni, sulla base delle indagini compiute, si è in grado di esaminare tutti i possibili scenari. Ciò che è importante è il riscontro con gli elementi che si sono verificati, occorre trovare dei riscontri.

Quindi si arriva alle cause. La causa di un crollo non è mai una sola, vi è sempre una causa principale e delle concause.

Nell'attribuzione delle responsabilità vi sono dei fattori che possono essere una aggravante oppure sollevano in parte dalle responsabilità.

Ultima fase è l'individuazione delle responsabilità che è la conclusione della relazione, a cui occorre pervenire all'ultimo momento.

Si individuano le leggi violate e le azioni omissive commesse, il Magistrato stabilirà le responsabilità.



Se si viene riconosciuti responsabili di un reato, nel penale si va in prigione, se si è incensurati a volte no, nel campo civile si va avanti fino al risarcimento, si ha in questo caso un problema di responsabilità civile per cui si va al risarcimento ed inoltre vi può essere una violazione di leggi amministrative che danno luogo ad altri problemi sanzionatori.



LE CRITICITA' NELLE CTU

Le criticità possono essere procedurali oppure di carattere operativo.

- La parte delle criticità procedurale riguarda: le notifiche alle parti (obbligo di PEC per il CTU), la presenza o meno di parti contumaci nel procedimento, la redazione del verbale di accesso, l'acquisizione dei documenti, la scadenza dei termini di consegna della consulenza.
- Le criticità operative riguardano : l'autorizzazione per indagini, analisi, prove, accertamenti ritenuti imprescindibili ed inderogabili ai fini della risposta ai quesiti formulati; l'autorizzazione all'accesso forzato sui luoghi di causa (attraverso la polizia giudiziaria).
- Nell'ambito delle spese, spesso esse non vengono riconosciute, pertanto occorre sempre chiederne preliminarmente l'autorizzazione al Giudice.



RISCHI PRINCIPALI NELLE CTU

I rischi principali che possono seriamente compromettere il lavoro del CTU e generare non poche gravi responsabilità sono imputabili quasi sempre a :

Incompetenza

Errori Procedurali

Inesperienza

Protervia



CONCLUSIONI

Nel campo della Consulenza Tecnica Giudiziaria in ambito penale si possono avere criticità superabili solo attraverso una buona conoscenza del Codice di Procedura Penale e grazie alla propria professionalità, occorre sempre operare nel rispetto delle regole e con buon senso nei confronti di tutti, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dal Codice Deontologico.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

